



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

Ordinanza Dirigenziale n. 01 del 02-03-2018

OGGETTO: Provvedimento di rimozione immediata dell'impianto pubblicitario installato abusivamente all'interno della proprietà patrimoniale del Comune di Monterosso Almo sita in prossimità del Campo Comunale di calcio di Contrada Stazione a cura della Ditta F.A.I.P. di Ignazio Pagano – Assegnazione incarico ed Impegno spesa

Vista la relazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale con la quale, a seguito di sopralluogo, ha rilevato l'installazione di un impianto pubblicitario su suolo appartenente al patrimonio del Comune di Monterosso Almo, in totale assenza delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa di riferimento, a tutela della circolazione stradale, rappresentata dall'art. 23 Codice della Strada e dagli artt. 47-59 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), nonché dall'imposta comunale sulla pubblicità, disciplinata dal D.Lgs. n. 507/93, il quale ne stabilisce gli ambiti di applicazione e prevede delle sanzioni amministrative e delle procedure ripristinatorie proprie;

Considerato che le sanzioni amministrative previste per le condotte illecite riguardo alla collocazione di impianti pubblicitari, in violazione del Codice della Strada, sono stabilite dall'art. 23 C.d.S. *“Ai sensi del citato articolo, chiunque viola le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni dall'Ente proprietario della strada è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 148,00 ad euro 594,00. Chiunque viola qualsiasi disposizione dettata dallo stesso art. 23 C.d.S. o dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 370,00 ad euro 1.485,00”.*

Che tuttavia, la vera sanzione per coloro che collocano mezzi pubblicitari abusivi non è tanto rappresentata dal pagamento delle somme di denaro sopra indicate, quanto dalla immediata rimozione degli impianti, con il conseguente mancato introito dal momento della rimozione e che a tal proposito, i commi 13 bis e 13 quater dell'art. 23 C.d.S. prevedono delle modalità di rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi che, in base a costante giurisprudenza, non si configurano come sanzione accessoria, bensì come un mezzo di autotutela accordato all'ente pubblico interessato, per assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada, che variamente limitano e disciplinano la pubblicità sulle strade per armonizzarla con le esigenze di sicurezza e di ordine del traffico. A tale riguardo è opportuno richiamare anche l'art. 21 ter della legge n. 241/90, ai sensi del quale, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti, appunto nei casi e con le modalità previste dalla legge, prevedendo, quindi, una riserva di legge per disciplinare la esecutorietà dei provvedimenti costitutivi di obblighi. Ai fini della rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi, dunque, il Codice della Strada prevede due modalità operative: - *“in caso di installazione di mezzi pubblicitari abusivi, l'Ente proprietario diffida l'autore della violazione e/o il possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Decorso tale termine, l'Ente proprietario può provvedere alla rimozione coattiva dei mezzi ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione o del proprietario del suolo, obbligati in via solidale tra di loro. Coloro che non ottemperano alla diffida sono, inoltre, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.144,00 ad euro 16.576,00, in concorso tra di loro”.* Nel caso non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione soggiace chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. - *“nel caso la installazione dei mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale, su area dell'Ente proprietario della strada o quando costituisca pericolo per la sicurezza della circolazione stradale in*

quanto in contrasto con le disposizioni del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l'Ente proprietario della strada esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario e trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto competente per territorio, il quale emette apposita ordinanza ingiunzione di pagamento, titolo esecutivo ai sensi di legge". Al riguardo, costante giurisprudenza ritiene che la rimozione senza indugio prevista dall'art. 23, comma 13 quater, C.d.S., e l'assenza della preventiva comunicazione al destinatario sono giustificati dalla necessità di adottare tempestivamente un provvedimento che, essendo diretto a tutelare la pubblica incolumità, non potrebbe essere differito, se non mettendo a rischio l'interesse generale protetto dalla norma. Il diritto del proprietario dei manufatti è, comunque, garantito dalla possibilità di proporre le proprie difese seppure successivamente alla intervenuta rimozione.

Che in relazione alla violazione alle norme sull'imposta di pubblicità disciplinate dal D.Lgs. n. 507/1993, giova ricordare, che tale legislazione è concorrente rispetto a quella rappresentata dal Codice della Strada, in quanto diversi sono i beni e gli interessi tutelati. Il Codice della Strada regola esclusivamente la pubblicità effettuata sulle strade o in vista di esse.

Che il sopracitato D.Lgs. n. 507/93, invece, norma qualsiasi forma di pubblicità effettuata sul territorio comunale prevedendo l'adozione, da parte dei Comuni dell'apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta con il quale disciplinare le modalità di effettuazione delle forme di pubblicità e stabilirne eventuali limiti e divieti. Il Regolamento determina, anche, la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione ed i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari. Il presupposto dell'imposta sulla pubblicità è rappresentato dalla diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile. Il soggetto passivo dell'imposta è rappresentato da colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Colui che produce o vende la merce oppure fornisce i servizi oggetto della pubblicità è solidalmente obbligato, con tale soggetto, al pagamento dell'imposta. I soggetti sopra indicati, prima di collocare i mezzi pubblicitari, sono tenuti a presentare al comune apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche e la durata della pubblicità, nonché l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

Che Le sanzioni amministrative previste per le condotte illecite riguardo alla collocazione di impianti pubblicitari in violazione del D.Lgs. n. 507/93 sono previste dagli articoli 23 e 24 dello stesso decreto. Per la violazione delle norme previste dal D.Lgs. n. 507/93, generalmente in caso di mancato pagamento dell'imposta sulla pubblicità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 206,00 ad euro 1549,00.

Il comune dispone, inoltre, la rimozione dell'impianto abusivo entro un termine stabilito, scaduto il quale, provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute. Al fine di privare di efficacia pubblicitaria il mezzo abusivo, il comune, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, può, inoltre, effettuare la immediata copertura della pubblicità abusiva.

I mezzi pubblicitari abusivi possono, previa apposita ordinanza, essere sequestrati a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e custodia che dell'imposta dovuta, prevedendo, nella stessa ordinanza, un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di quanto dovuto o di una congrua cauzione.

Considerato che, considerati i rilevanti interessi economici che muovono le ditte che si occupano di pubblicità, in diverse occasioni si è tentata la possibilità di collocare impianti pubblicitari ricorrendo alla denuncia di inizio attività disciplinata dall'art. 19 della legge 241/90.

Che costante giurisprudenza, e la direttiva del Ministero dei LL.PP. n. 1381 del 17 marzo 1998, hanno confermato che non si applica la disciplina della Denuncia di Inizio Attività alla installazione degli impianti pubblicitari che pertanto, è attività contingentata e, come tale, esclusa dalla disciplina dell'art. 19 della legge n. 241/90, in base al quale l'atto di consenso cui sia subordinato l'esercizio di una attività privata si intende sostituito dalla denuncia di inizio attività, da parte dell'interessato, alla pubblica amministrazione competente, sempre che il suo rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi aventi contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi. Alla stregua delle considerazioni fatte, resta quindi confermato il carattere abusivo dell'installazione effettuata dalla ditta che si avvale della denuncia di inizio attività e colloca gli impianti allo scadere del

termine, senza alcuna autorizzazione.

Quanto sopra, in aggiunta al fatto che sono esclusi dall'ambito dell'applicazione della denuncia di inizio attività anche gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della pubblica incolumità, fine che persegue l'art. 23 C.d.S., e che ai fini della gestione di eventuali ricorsi, giova precisare, inoltre, che la Cassazione civile, Sez. II, con sentenza n. 17625 del 10.08.2007, ha ribadito il principio secondo il quale le disposizioni enunciate dalla legge n.241/90 sono incompatibili con i procedimenti regolati dalla legge n.689/81, la quale costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso, scandito in fasi, i cui tempi sono necessariamente regolati diversamente, perché diverse sono le esigenze tutelate.

In tema di sanzioni amministrative non trova applicazione la legge n. 241/1990, atteso che la legge 689/81 è legge speciale che prevale su quella generale ed assicura garanzie non inferiori al minimum prescritto dalla legge generale stessa, in quanto prevede non solo che il trasgressore sia immediatamente informato sull'inizio del procedimento con la contestazione o la notificazione, ma anche che possa esercitare nel modo più ampio il proprio diritto di difesa, con gli ampi margini di tempo previsti. Nella stessa sentenza, qualora fosse ancora necessario, la Suprema Corte ribadisce, inoltre, che competente ad emettere le ordinanze ingiunzioni, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000 è il dirigente dell'ufficio comunale addetto e non il Sindaco, anche se il regolamento comunale disciplina in modo difforme. Infatti, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, che sono tipici provvedimenti amministrativi, trattandosi di atti autoritativi, posti in essere dall'amministrazione nell'esercizio di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna, è stata devoluta ai dirigenti degli enti locali dall'art. 107 citato, il quale dispone che solo i poteri politico/amministrativi spettano agli organi di governo, attribuendo ai dirigenti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra quelle del segretario o del direttore generale.

Considerato altresì che l'istituto del silenzio-assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall'art. 20 della legge n. 241/90 in termini generali, non è di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti ed i procedimenti indicati nel quarto comma dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza ed alla incolumità pubblica; ne consegue che, per il combinato disposto della ridetta norma e dell'art. 23 C.d.S., non possono essere collocati lungo le strade cartelli pubblicitari in difetto di autorizzazione, proprio perché il bene tutelato dal citato art. 23 C.d.S. risulta essere la sicurezza della circolazione stradale. (Cass. civ., sez. II, n. 4869 del 01.03.2007). Tanto meno il silenzio - assenso si configura in applicazione dell'art. 53, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada il quale prevede che l'ufficio competente, in seguito a richiesta degli interessati, entro 60 giorni concede o nega l'autorizzazione, motivando l'eventuale diniego. Il suddetto termine, infatti, non ha carattere di perentorietà per la pubblica amministrazione. Tale assenza di perentorietà ed il principio generale, vigente nel diritto amministrativo, secondo il quale il mero silenzio su una istanza diretta alla pubblica amministrazione, in assenza di specifiche norme che ne prevedano l'equiparazione all'accoglimento o al rigetto, è da considerare un fatto giuridicamente neutro, in cospetto del quale l'interessato può solo attivarsi, proponendo ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 21 bis della legge n.1034/71, comportano l'irrelevanza, nel caso di specie, della previsione di un termine per la definizione delle domande di collocazione di impianti pubblicitari in mancanza di alcuna espressa equiparazione del silenzio all'accoglimento dell'istanza. (Cass. civ., sez. II, n. 25165 del 27.11.2006). Il silenzio da parte della pubblica amministrazione non consente, quindi, di installare l'impianto pubblicitario, ma costituisce un mero inadempimento rispetto al quale l'interessato può agire sia tramite ricorso al T.A.R. sia, eventualmente, richiedendo il risarcimento dei danni subiti per il mancato esercizio di una legittima attività economica.

Preso atto che costante giurisprudenza ha ribadito al riguardo che, in tema di sanzioni amministrative, l'identificazione dell'autore materiale della violazione non costituisce requisito di legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/81, atteso che la ratio della norma non è quella di far fronte a situazioni di insolvenza del trasgressore, bensì di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile uno di quelli, solidalmente obbligati, individuati nei primi tre commi della norma stessa in base ad un determinato rapporto giuridico con l'autore della violazione (Cass. 472/2006).

Che l'art. 6 della legge n. 689/81 considera obbligato in solido, con l'autore materiale della violazione, il

proprietario della cosa che servi a commetterla, la persona incaricata della direzione o vigilanza nei confronti del trasgressore, nonché l'imprenditore se la violazione è commessa da un suo dipendente o rappresentante nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto, con riferimento alla collocazione di impianti pubblicitari abusivi, legittimante viene chiamata a rispondere dell'infrazione la società proprietaria degli impianti medesimi (Cass. 27796/2005) che, in quanto tale, è necessariamente il soggetto destinatario del provvedimento di rimozione conseguente all'illecito e delle spese sostenute dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 23 C.d.S., per la stessa rimozione dei mezzi pubblicitari

Ravvisata la necessità, per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni e la rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo, dell'individuazione del trasgressore e/o dell'obbligato in solido, inteso come colui che materialmente si è reso responsabile della collocazione del mezzo pubblicitario, difficilmente può essere identificato.

Preso atto che fino alla data odierna non è stato possibile individuare l'autore della violazione né tantomeno il proprietario dell'impianto da rimuovere;

Accertato che tale installazione costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione stradale in quanto in contrasto con le disposizioni del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e con l'aggravante delle cattive condizioni atmosferiche di questi ultimi giorni, caratterizzato dal forte vento in grado di riuscire a strappare alcuni pannelli in lamiera dalla struttura in oggetto ed a scagliarle fino alla sede stradale;

Ritenuto che la rimozione di detto impianto vada effettuata senza indugio, stante il precario stato di conservazione della struttura oltre alla sua collocazione attuale, in contrasto con le disposizioni del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e potenzialmente in grado di ingenerare confusione e distrazione agli utenti della strada;

Contattata allo scopo l'impresa specializzata F.A.I.P. di Ignazio Pagano, che ha dichiarato la propria disponibilità e successivamente ha fatto pervenire, con nota acquisita al prot. n. 2073, del 02/03/2018, il preventivo per la rimozione della struttura in oggetto, per un importo pari ad €. 450,00 (quattrocentocinquanta/00), oltre IVA;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche affissioni approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 21/C.S.R., del 22/09/1994 e ss.mm. e ii.;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;

Visto il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato differito al 30/04/2016;

Visto il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "*in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato*";

Visto il punto 5 "*Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa*" del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza dell'allegato 1 al DPCM 28/12/2011, "*l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza*";

Dato atto, pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile

armonizzato;

Ritenuto, quindi, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio per la spesa occorrente per la rimozione immediata dell'impianto pubblicitario installato abusivamente all'interno della proprietà patrimoniale del Comune di Monterosso Almo, sita in prossimità del Campo Sportivo Comunale di calcio di Contrada Stazione;

Richiamati:

- Gli artt. 107 e 109 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, T.U. Enti Locali ed avvalendosi delle funzioni attribuite con Determina Sindacale n° 01/2018;
- L'art. 56 D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in materia di vigilanza sulla realizzazione e posizionamento dei mezzi pubblicitari collocati lungo ed in vista delle strade;
- L'art. 23 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni in materia di pubblicità sulle strade;
- L'art. 24 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, in materia di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari sulla pubblicità;
- L'art. 26 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e l'art. 53 D.P.R. 16/12/1992 n. 495, in materia di competenze per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari;
- Gli artt. 37, 39 e 45 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 in materia di regolamentazione e controllo della segnaletica direzionale verticale privata;
- L'art. 24 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, in materia di rimozione o copertura degli impianti pubblicitari abusivi;
- L'art. 62, c. 4 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 in materia di rimozione o copertura degli impianti pubblicitari privi di autorizzazione installati in difformità dalla stessa;
- L'art. 45, c. 5 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, in materia di rimozione della segnaletica stradale non conforme alle disposizioni vigenti;
- L'art. 30 Legge 07/12/1999 n. 472 per l'introduzione delle modifiche al Codice della Strada in materia di rimozione e sanzione degli impianti pubblicitari;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui s'intendono integralmente riportati:

- Provvedere alla immediata rimozione della struttura installata abusivamente in Contrada Stazione, nei pressi del Campo sportivo Comunale;
- Conferire l'incarico all'impresa F.A.I.P. di Ignazio Pagano avente sede a Monterosso Almo in Contrada Margi s.n. per provvedere alla superiore rimozione ed allo smaltimento del materiale ferroso, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti;
- di impegnare nel bilancio 2017/2019, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la somma di € 549,00 per la rimozione immediata dell'impianto pubblicitario installato abusivamente all'interno della proprietà patrimoniale del Comune di Monterosso Almo, sita in prossimità del Campo Sportivo Comunale di calcio di Contrada Stazione; al capitolo 8261 Descrizione SPESAVARIE INERENTI AL SERVIZIO
- di imputare la spesa presunta di € 549,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro
2017		
2018	<u>11.02-1.03.01.02.001</u>	<u>549,00</u>

- di anticipare la spesa sostenuta con riserva di procedere al conseguente recupero, anche nelle forme coattive, a carico dei soggetti esecutori del fatto e che a completamento del procedimento saranno individuati dalla competente Autorità Giudiziaria;
- di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli

- stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica;
- di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto è una spesa che rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;
 - di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
 - di trasmettere la presente Ordinanza, per i provvedimenti di competenza, alla locale Stazione Carabinieri ed al Comando Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale 02 Marzo 2018



Il Responsabile Area AA.GG.-SUAP-Attività Produttive
Dott. Salvatore Iucolano

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salvatore Iucolano". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto 1 del 02-03-2018

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

PROVV. DI RIMOZIONE IMMEDIATA DI IMP. PUBBLICITARIO
ISTALLATO ABUSIVAMENTE ALL'INTERNO DELLA PROPR.
COMUNALE SITA IN PROSSIMITA' DEL CAMPO SPORTIVO

PROVV.SEGRET 1 del 02-03-2018
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **8261** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**14.02-1.03.01.02.001**) **Carta, cancelleria e stampati**
Denominato **SPESE VARIE INERENTI AL SERVIZIO**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		1.100,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 02-03-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	1.100,00	
B	Impegni di spesa al 02-03-2018	-	400,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 02-03-2018	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	700,00	
D	Impegno 85/2018 del presente atto	-	549,00	549,00
E	Disponibilita' residua al 02-03-2018 (C - D)	=	151,00	

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 02-03-2018